

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 ottobre 1991¹ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Procedura di iscrizione

*Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva
Concerne soltanto il testo francese*

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i diritti politici devono annunciarlo, per scritto o presentandosi di persona, alla rappresentanza svizzera presso la quale sono immatricolati.

² *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese*

Art. 3 Iscrizione nel catalogo elettorale

Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all'estero nel catalogo elettorale, se non è già iscritto in quello di un altro Comune svizzero.

Art. 4 Conferma dell'iscrizione

¹ Il Comune di voto conferma allo Svizzero all'estero, con il modulo previsto a tal fine, l'iscrizione nel catalogo elettorale.

² Se rifiuta l'iscrizione, il Comune di voto lo comunica all'interessato, alla rappresentanza e ai Comuni d'origine adducendone le ragioni.

Art. 5 Rinnovo dell'iscrizione

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici devono rinnovare l'iscrizione entro la fine del quarto anno civile che segue l'ultima iscrizione. Il rinnovo è effettuato:

- a. mediante una dichiarazione scritta indirizzata al Comune di voto;
- b. presentandosi di persona presso il Comune di voto;

- c. mediante un modulo prestampato che il Comune di voto allega almeno una volta all'anno al materiale di voto; tale modulo deve essere rispedito firmato e datato al Comune di voto;
- d. mediante la partecipazione a una votazione o a un'elezione federale; o
- e. in caso di cambiamento di domicilio all'estero, mediante la trasmissione della notifica da parte della rappresentanza svizzera al Comune di voto, conformemente all'articolo 7 capoverso 2.

² I Cantoni che prevedono il voto elettronico istituiscono una procedura che consente agli Svizzeri all'estero di rinnovare l'iscrizione per via elettronica durante il periodo di apertura dell'urna elettronica.

³ Se è stato compiuto uno degli atti di cui ai capoversi 1 o 2, il Comune di voto annota il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale. L'iscrizione è rinnovata per quattro anni e ha effetto sino al 31 dicembre del quarto anno successivo al rinnovo.

⁴ Sei mesi almeno prima dello scadere del termine di quattro anni, il Comune di voto comunica individualmente agli Svizzeri all'estero interessati, a titolo informativo, l'imminente scadenza del termine utile per il rinnovo dell'iscrizione.

⁵ Se allo scadere del termine di quattro anni l'iscrizione non è stata rinnovata, il Comune di voto lo comunica alla rappresentanza nonché ai Comuni d'origine e di precedente domicilio.

Art. 7 Cambiamento di domicilio all'estero

¹ Lo Svizzero all'estero che cambia domicilio all'estero deve notificarlo tempestivamente alla rappresentanza svizzera prima del prossimo scrutinio.

² La rappresentanza trasmette la notifica al Comune di voto.

Art. 8 lett. c

Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal proprio catalogo elettorale:

- c. dopo quattro anni dall'ultima iscrizione, se nel frattempo la medesima non è stata rinnovata conformemente all'articolo 5 capoverso 1 o 2;

Art. 14 cpv. 1

¹ Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne nel Comune di voto lo notificano a quest'ultimo, per scritto o presentandosi di persona.

Art. 16 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 18 cpv. 2

² Distribuisce i moduli per l'annuncio giusta l'articolo 1 come pure per la conferma dell'iscrizione giusta l'articolo 4 capoverso 1.

La presente modifica entra in vigore il

... 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova